

**Agli Imprenditori operanti con l'estero  
della Provincia di Pesaro e Urbino**

**Alle Associazioni di Categoria della  
Provincia di Pesaro e Urbino**

**Agli Ordini e Collegi Professionali della  
Provincia di Pesaro e Urbino**

**e, p.c. All'Unioncamere ROMA**

**Cat. 1/6555**

**Oggetto: Certificati di origine delle merci e altra documentazione inerenti il commercio con l'estero. Indicazioni operative.**

### **Premessa**

Com'è noto la normativa in materia di Commercio Estero è stata di recente modificata con l'emanazione del regolamento Ce n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2008 che istituisce il codice doganale comunitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 145 del 4/06/2008. Tali novità normative, nonché le mutate esigenze del commercio internazionale hanno indotto il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere nazionale a predisporre una nuova guida per il rilascio dei certificati d'origine delle merci da parte delle Camere di Commercio che è stata diramata con nota ministeriale n. 75361 in data 26.8.2009. La nuova guida va a sostituire quella emanata a suo tempo con la Circolare n. 3362/C del 20/02/1995 ed è stata predisposta con lo scopo di contemperare le esigenze del commercio internazionale con quelle di controllo sull'origine dei prodotti. I contenuti della guida, pur essendo per alcuni aspetti sufficientemente dettagliati, necessitano, comunque, di essere integrati con le presenti indicazioni operative, che tengono anche conto dei chiarimenti contenuti nella nota Unioncamere n. 18793 AP del 28.12.2009.

Alcuni contenuti della guida erano già stati anticipati con circolari che questa Camera di Commercio aveva diramato successivamente alla entrata in vigore del Codice doganale aggiornato, con data 28/07/2008 e 10/11/2008.

I contenuti delle note sopra citate sono assorbiti dalle presenti indicazioni operative che rivestono, quindi, unitamente alla guida, carattere generale e riepilogativo di tutte le disposizioni diramate in materia..

Per i paragrafi "competenza territoriale", "utilità del commercio estero", "costo formulari" e "tasse-diritti di segreteria", "stampa e distribuzione dei formulari da parte della Camera di Commercio", si fa rinvio ai corrispondenti paragrafi della guida.

## Redazione dei formulari

Le disposizioni riportate nell'omonimo paragrafo della guida sono da precisare in relazione agli aspetti sotto elencati:

- 1) I **formulari** sono compilati dal richiedente e la domanda è firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore. Trattandosi di istanza rivolta ad una pubblica amministrazione la sottoscrizione del legale rappresentante dovrà essere autenticata mediante la allegazione della fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia e riportante la sottoscrizione autografa del titolare. Ciò al fine di verificare la conformità della firma apposta sul formulario con quella risultante dalla fotocopia del documento. Per quanto riguarda la sottoscrizione del procuratore, si ricorda che la procura attribuita per la sottoscrizione di un numero indeterminato di formulari in un ampio arco temporale integra la fattispecie della procura generale e, pertanto, va data mediante atto notarile e deve preventivamente essere iscritta al registro Imprese. Non sono ammesse altre forme di delega o incarico, fatta eccezione per la procura speciale, la cui sottoscrizione dovrà, ovviamente, essere autenticata dal notaio e allegata alla pratica, in originale, per l'acquisizione agli atti dell'ufficio.
- 2) **Speditore**. Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, la guida prevede che possa procedere a tale attività anche persona diversa. In tal caso si potrà operare in uno dei seguenti modi:
  - a) Per una singola operazione dovrà essere prodotta una procura speciale, autenticata dal notaio, finalizzata a richiedere il certificato con menzione degli estremi della fattura di vendita e del destinatario finale. La procura dovrà essere allegata, in originale, alla richiesta stessa del certificato.
  - b) Per più operazioni in un arco temporale ampio dovrà essere redatta procura generale da iscrivere al Registro delle Imprese.
- 3) **Retro della domanda** (foglio rosa)
  - a) Il retro della domanda segue le regola già indicate in tema di autentica della sottoscrizione e di soggetti legittimati.
  - b) La nuova modulistica nel foglio rosa riporta le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 con le quali il sottoscrittore si assume la penale responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni stesse. Non verranno più accettate richieste compilate in modulistica non conforme; Pertanto le imprese ancora in possesso di formulari non conformi dovranno, quanto prima, restituirli a questa Camera di Commercio.
- 4) **Indicazioni generale di compilazione in relazione all'origine della merce**. Gli articoli 23 e 24 del regolamento 2913/92 individuano due categoria ben distinte di merci:
  - a) le merci originarie di un paese (art. 23) e cioè quelle merci ottenute interamente in quel paese;
  - b) le merci che hanno subito l'ultima trasformazione o una lavorazione sostanziale in un paese (art. 24) che risulti economicamente giustificata ed effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo ovvero che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od anche abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

La modulistica in uso prevede che nella richiesta di rilascio venga dichiarato dal richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, se la merce appartiene ad una delle categorie sopra

descritte ovvero sia di origine estera, cioè che sia stata prodotta da un paese extracomunitario.

Quanto sopra comporta che in sede di compilazione delle voci riportate nel retro della richiesta si proceda come segue:

1) la voce 1) va compilata solo nel caso in cui la merce risponda alla casistica prevista dall'art. 23, comma 2, del quale si ricordano le previsioni:

Per merci interamente ottenute in un paese si intendono:

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
- g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, semprechè tali navi officina, siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, semprechè tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, semprechè siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

2) La voce 2) va compilata nei casi indicati nell'art. 24 fornendo le indicazioni necessarie ad individuare esattamente il luogo ove l'impresa ha effettuato l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale.

3) La voce 3) va compilata quando la merce è di origine di una Stato non comunitario.

5) **Merce di origine interamente comunitaria** (paragrafo 1 della sezione retro della domanda del capitolo redazione dei formulari della guida);

- a) Merce prodotta direttamente dal richiedente. In tal caso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria penale responsabilità, che la merce è stata da lui prodotta, indicando lo stabilimento di fabbricazione.
- b) Merce acquistata da un soggetto terzo che la produce. In tal caso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria penale responsabilità, di essere a conoscenza che la merce è stata prodotta dal fornitore, indicando il luogo di fabbricazione. Il richiedente dovrà inoltre produrre, anche a sua tutela, una dichiarazione del produttore con le caratteristiche indicate al precedente punto a), redatta su modello conforme a quello allegato (all. 1). La sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa fornitrice dovrà essere autenticata mediante la allegazione della fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia e riportante la sottoscrizione autografa del titolare. La dichiarazione del produttore dovrà contenere gli elementi identificativi della merce (descrizione, lotto, codice, eventuale numero di matricola, ecc) che consentano di riferirla in maniera certa a quella indicata nella richiesta di certificato.
- c) Merce acquistata da un commerciante. In tal caso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria penale responsabilità, le generalità del produttore della merce, indicando il luogo di

fabbricazione. Il richiedente dovrà inoltre produrre, anche a sua tutela, una dichiarazione del fabbricante con le caratteristiche indicate al precedente punto a), redatta su modello conforme a quello allegato (all. 1). La sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa fornitrice dovrà essere autenticata mediante la allegazione della fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia e riportante la sottoscrizione autografa del titolare. La dichiarazione del produttore dovrà contenere gli elementi identificativi della merce (descrizione, lotto, codice, eventuale numero di matricola, ecc) che consentano di riferirla in maniera certa a quella indicata nel certificato dal richiedente. In caso si presenti una esigenza di segretezza di carattere commerciale in ordine alla identificazione del fabbricante, il richiedente il certificato potrà, per il tramite del commerciante, far pervenire la documentazione richiesta direttamente alla camera di commercio.

6) **Merce non interamente di origine comunitaria, ma che ha subito una trasformazione sufficiente a conferire l'origine comunitaria** (paragrafo 2 della sezione retro della domanda del capitolo redazione dei formulari della guida);

- a) Merce prodotta direttamente dal richiedente. In tal caso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria penale responsabilità, che la merce è stata da lui prodotta, precisando che il procedimento di produzione è idoneo a conferire l'origine non preferenziale della merce sulla base delle regole previste dal codice doganale, anche mediante descrizione del procedimento stesso. Il richiedente dovrà, inoltre, indicare lo stabilimento di produzione al fine di consentire all'ufficio di verificare l'esistenza, il funzionamento e l'idoneità dei processi produttivi. Tale verifica potrà avvenire anche tramite una visita ispettiva concordata sui luoghi di produzione effettuata direttamente da personale camerale.
- b) Merce acquistata da un soggetto terzo che la produce direttamente. In tal caso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria penale responsabilità, di essere a conoscenza che la merce è stata prodotta dal fornitore, indicando il luogo di fabbricazione e che la merce è stata fabbricata con un procedimento idoneo a conferire l'origine non preferenziale della merce sulla base delle regole previste dal codice doganale. Il richiedente dovrà inoltre produrre, anche a sua tutela, una dichiarazione del produttore con le caratteristiche indicate al precedente punto a), redatta su modello conforme a quello allegato (all. 1). La sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa fornitrice dovrà essere autenticata mediante la allegazione della fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia e riportante la sottoscrizione autografa del titolare. La dichiarazione del produttore dovrà contenere gli elementi identificativi della merce (descrizione, lotto, codice, eventuale numero di matricola, ecc) che consentano di riferirla in maniera certa a quella indicata nel certificato dal richiedente.
- c) Merce acquistata da un commerciante. In tal caso il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria penale responsabilità, le generalità del produttore della merce, indicando il luogo di fabbricazione e che la merce è stata fabbricata con un procedimento idoneo a conferire l'origine non preferenziale della merce sulla base delle regole previste dal codice doganale. Il richiedente dovrà inoltre produrre, anche a sua tutela, una dichiarazione del fabbricante con le caratteristiche indicate al precedente punto a), redatta su modello conforme a quello allegato (all. 1). La sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa fornitrice dovrà essere autenticata mediante la allegazione della fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia e riportante la sottoscrizione autografa del titolare. La dichiarazione del produttore dovrà contenere gli elementi identificativi della merce (descrizione, lotto, codice, eventuale numero di matricola, ecc) che consentano di riferirla in

maniera certa a quella indicata nel certificato dal richiedente. In caso si presenti una esigenza di segretezza di carattere commerciale in ordine alla identificazione del fabbricante, il richiedente il certificato potrà, per il tramite del commerciante, far pervenire la documentazione richiesta direttamente alla camera di commercio

- 3) **Merce non di origine comunitaria.** Se la merce è originaria di un paese terzo, al certificato andrà allegata la documentazione indicata nella guida (paragrafo 2 della sezione retro della domanda del capitolo redazione dei formulari della guida). I documenti giustificativi dell'origine e le dichiarazioni dei produttori devono essere allegati in originale.

Per i paragrafi “Rilascio e autentica”, “giustificazione da produrre”, “Merchi non comunitarie”, “Agevolazioni e interdizioni”, si fa rinvio ai corrispondenti paragrafi della guida.

### **Certificati e attestazioni diverse**

La Camera di Commercio non rilascia attestazioni di libera vendita o simili.

Su documenti di natura privatistica, redatti su carta intestata del richiedente e firmati dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore dell'impresa alla presenza del dipendente addetto, potrà essere apposto un timbro attestante l'identità del firmatario. Il documento – che, se redatto in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata – non potrà contenere clausole contrarie all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, a norme di diritto comunitario o a disposizioni contenute in trattati internazionali. L'ufficio si riserva comunque di valutare di volta in volta il contenuto del documento ai fini dell'attestazione della conformità della firma.

### **Controlli**

La Camera di Commercio effettuerà controlli, anche a campione, sull'autenticità dei documenti e sulla corrispondenza al vero delle dichiarazioni ivi rese, richiedendo, se del caso, l'esibizione di idonea documentazione probatoria ovvero effettuando visite ispettive concordate negli stabilimenti dell'impresa per accertare l'effettivo svolgimento delle attività di trasformazione, lavorazione sostanziale.

**Le disposizioni sopra contenute saranno pienamente operative a decorrere dall'1.3.2010**

**Pesaro, lì 11 febbraio 2010**

**Il Segretario Generale**  
*Fabrizio Schiavoni*